
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore (per le procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) a decorrere dal 1/1/2013, entro 10 giorni dalla nomina devono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di PEC.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore nominati prima del 1/1/2013 non sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, ma possono comunque farlo.

Costi: esente imposta di bollo; diritti di segreteria € 10,00.

Sanzioni: il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.

Ultima modifica

Mar, 13/12/2016 - 12:50

Condividi Condividi

-
- [Facebook Facebook](#)
 - [X](#)
 - [LinkedIn LinkedIn](#)
 - [Whatsapp Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating

Average: 4 (1 vote)

A